

# ***l'officina dei numeri***

circolare informativa 14/2020 del 12 aprile 2020

Studio Associato Picchio e Gorretta, via Fausto Coppi 3 – 15121 – Alessandria  
tel. e fax 0131 443273 – 0131 267858 e-mail: [info@picgor.it](mailto:info@picgor.it) - sito web: [www.picgor.it](http://www.picgor.it)

## **P**ROLUNGATE AL 3 MAGGIO LE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

## **L**A REGIONE PIEMONTE CONFERMA LE MISURE PIÙ RESTRITTIVE CON IL DECRETO 43 DEL 13.4.2020

### **PROLUNGATE AL 3 MAGGIO LE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

Il 10 aprile 2020 è stata emanata l'ultima, in ordine di tempo, grida, sotto forma di ennesimo DPCM, contenente le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo e sarà efficace dal 14 aprile al 3 maggio 2020, in attesa di ulteriori proroghe o, finalmente, di un alleviamento delle misure, laddove le circostanze finalmente lo consentiranno.

L'art. 1 del DPCM prevede, anzi conferma in gran parte, le misure già previste nei precedenti DPCM (8.3.2020, 9.3.2020, 11.3.2020, 22.3.2020, 1.4.2020) che sono abrogati con effetto dal 14.4.2020.

In particolare, dette misure consistono in:

*a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;*

*b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;*

*c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;*

*d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;*

*e) è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;*

*f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;*

*g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo;*

*h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;*

*i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;*

*j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*

*k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Al fine di mantenere il distan-*

ziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di **didattica a distanza** avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed

esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;

q) sono **sospese le procedure concorsuali private** ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

r) sono **sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico**, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

s) sono **sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali**, in cui è coinvolto **personale sanitario** o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

t) sono **adottate**, in tutti i casi possibili, nello **svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

w) è fatto **divieto agli accompagnatori** dei pazienti di **permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS)**, salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) **l'accesso di parenti e visitatori** a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

z) sono **sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità** individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano **aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie**. Deve essere in ogni caso garantita la **distanza di sicurezza interpersonale di un metro**;

aa) sono **sospese le attività dei servizi di ristorazione** (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta **consentita** la sola ristorazione con **consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono **sospese** le attività inerenti **servizi alla persona** (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui **attività non è sospesa** ai sensi del presente decreto sono tenuti ad **assicurare, oltre alla distanza interpersonale di**

**un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;**

ee) restano **garantiti**, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i **servizi bancari, finanziari, assicurativi** nonché l'attività del **settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare** comprese le **filiera** che ne forniscono beni e servizi;

ff) il Presidente della Regione dispone la **programmazione del servizio** erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla **riduzione e alla soppressione dei servizi** in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di **assicurare i servizi minimi essenziali**, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da **evitare il sovraffollamento dei mezzi** di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, **riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne**, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;

gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, **la modalità di lavoro agile** disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, **può essere applicata** dai datori di lavoro privati a **ogni rapporto di lavoro subordinato**, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, **anche in assenza degli accordi individuali** ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

hh) si **raccomanda** in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di **promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie**, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e dall'art. 2, comma 2;

ii) in ordine alle **attività professionali si raccomanda** che:

a) **sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile** per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

b) **siano incentivate le ferie** e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

c) **siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile rispettare la **distanza interpersonale** di un metro come

principale misura di contenimento, con **adozione di strumenti di protezione individuale;**

d) **siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.**

Si uniscono gli allegati da 1 a 5 del DPCM 10.4.2020, recanti:

- allegato 1: elenco delle attività consentite nell'ambito del commercio al dettaglio
- allegato 2: elenco delle attività consentite nell'ambito dei servizi alla persona
- allegato 3: elenco dei codici ATECO delle attività produttive non soggette a sospensione
- allegato 4: misure igienico sanitarie da adottare nella vita quotidiana e di relazione
- allegato 5: misure specifiche per gli esercizi commerciali.

Per quanto riguarda, in particolare, le **attività produttive**, l'art. 2 del DPCM 10.4.2020 prevede che:

- le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile
- sono sempre **consentite**, previa **comunicazione al Prefetto** della provincia ove è ubicata l'attività produttiva con elencazione specifica delle imprese o delle amministrazioni beneficiarie dei beni o dei servizi, **le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività consentite**, nonché delle **filiera** delle attività dell'industria dell'aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, **può sospendere le predette attività** qualora ritenga che non sussistano le condizioni per la continuazione dell'esercizio. **Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa**
- sono comunque **consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali** di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, con esclusione dei servizi culturali e di istruzione
- è sempre **consentita l'attività** di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di **farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici** nonché di **prodotti agricoli e alimentari**
- è altresì sempre **consentita** ogni **attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza**
- sono **consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo**, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e'

ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto, sentito il Presidente della Regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni per la prosecuzione dell'attività. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione, l'attività è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale

- sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive
- anche al fine di garantire uniformità nelle decisioni prefettizie, ogni qualvolta sia prevista una comunicazione, il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del "*protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro*" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Nel caso in cui l'elenco delle attività sospese venga modificato con decreto del Mi.S.E. di concerto con il M.E.F., le imprese, le cui attività vengono sospese, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto.

Per le **attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali** di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di **attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, di pulizia e sanificazione**. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.

Nelle pubbliche amministrazioni, in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, e in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere mes-

se a disposizione degli addetti, degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

## LA REGIONE PIEMONTE CONFERMA LE MISURE PIÙ RESTRITTIVE CON IL DECRETO 43 DEL 13.4.2020

Il presidente della giunta regionale ha emanato il decreto n. 43 del 13.4.2020 con il quale conferma sostanzialmente la precedente ordinanza n. 39 del 6 aprile 2020 che viene contestualmente revocata.

Di fatto, la maggior parte delle prescrizioni contenute nel decreto sono, di fatto, inutili in quanto mere riscritture di analoghe prescrizioni già presenti nei vari DPCM che si sono succeduti: ad esempio, il divieto di movimento dal territorio comunale, il divieto di assembramento di due o più persone in luogo pubblico, l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se in quarantena, la sospensione della attività commerciali per generi diversi da quelli alimentari o di prima necessità (tanto è vero che si fa riferimento direttamente all'allegato 1 del DPCM del 10.4.2020), la sospensione dei servizi alla persona, escluso quelli indicati nell'allegato 2 del citato DPCM, ecc.

Insomma, la solita "bulimia" normativa regionale, con ben 38 punti la maggior parte dei quali mere ripetizioni di norme valide sull'intero territorio nazionale e quindi assolutamente inutili e forieri di evitabilissime complicazioni e ridondanti ripetizioni, probabilmente solo per affermare la propria potestà normativa su quella dello stato centrale.

Al netto di tutte le ripetizioni, le principali "novità" rispetto al quadro normativo nazionale sono le seguenti:

- obbligo, anziché mera raccomandazione, di permanenza a domicilio per i sintomatici
- sospensione del commercio al dettaglio di libri e di vestiti per neonati e bambini
- limitazione delle vendite al dettaglio di articoli di cancelleria e per ufficio (ormai indispensabili per la continua ristampa delle autocertificazioni, magari in technicolor per variare sulla tediosa monocromia) soltanto all'interno delle attività di vendita di alimentari (...) o altre attività di vendita non soggette a chiusura
- divieto di sosta e assembramento davanti ai distributori h24 (il famoso "caffè al volo ...")
- obbligo per il personale addetto alla vendita di uso di mascherine e guanti "monouso"
- blocco delle attività artigianali "di servizio" salvo che per i servizi pubblici essenziali: al riguardo lo scrivente non è riuscito a comprendere cosa si intenda per tale fattispecie, anche in considerazione del fatto che la stessa è inserita nel medesimo articolo in cui si (ribadisce) la sospensione delle attività artigianali al servizio della persona (barbieri, parrucchieri, estetisti, ecc.). Si deve ritenere che la grida regionale riguardi l'attività di idraulici, elettricisti, fabbri, ecc. la cui attività, pertanto, risulterebbe vietata salvo che ri-

guardi servizi di pubblica utilità o indifferibili e di quelli necessari per il funzionamento delle attività produttive non rientranti nella sospensione. Si spera che si ritengano rientrare nei servizi "indifferibili" la riparazione di guasti elettrici, black out, allagamenti domestici, rottura di chiavi, ecc. a meno di non affidarsi in alternativa ad attività "industriali" che svolgano lo stesso servizio .....

- possibilità per badanti e baby sitter di svolgere la propria attività di assistenza a minori, anziani, diversamente abili, ammalati
- limitazione per collaboratori familiari (colf) di svolgere la propria attività solo in presenza di esigenze comprovate e indifferibili (attività invece consentita dal DPCM 10.4.2020 in quanto rientrante nell'allegato 3): il tutto, mirabilmente, senza prevedere la benché minima alternativa alla mera sospensione del rapporto di lavoro, senza retribuzione una volta esaurite le ferie, stante la mancata inclusione dei collaboratori familiari tra i destinatari della cassa in deroga o di altro ammortizzatore sociale costituito *ad hoc* (senza che si sia tenuto minimamente conto delle esigenze di sopravvivenza di tali lavoratori e delle famiglie che si possono reggere esclusivamente sul loro lavoro ....)
- chiusura degli studi professionali (notoriamente inutili per la vita economica del paese) salvo che in regime di lavoro agile (norma da coordinare con il mantenimento dell'impianto normativo e sanzionatorio in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, praticamente impossibile da rispettare in caso di lavoro agile "raffazzonato" in quanto più o meno organizzato al momento, improvvisato e senza una reale pianificazione) e fatte salve le attività indifferibili e urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenza (chissà se la presentazione di decine o centinaia di domanda di cassa integrazione, FIS o CIGD nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori possa rientrare in questa illuminata deroga ....)
- sospensione dei cantieri edili salvo che per attività con eccezione di quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di protezione civile, manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, realizzazione, manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o necessari per motivi di urgenza o sicurezza.

Va rimarcata la conferma dell'apertura dei tabaccai, essenziali per la vendita di marche da bollo, pagamenti di bollettini e tributi vari ma soprattutto, quale vera misura di contenimento sociale, delle indispensabili e salutari sigarette (*et similia*), senza le quali, evidentemente, il legislatore nazionale e regionale teme l'avverarsi di una vera e propria insurrezione...